

## REGOLAMENTO (CE) N. 3549/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2699/93 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca nonché la fissazione dei quantitativi disponibili nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 per i prodotti importati dalla Repubblica ceca e della Repubblica slovacca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con la Repubblica federativa ceca e slovacca si applica in via provvisoria dal 1° marzo 1992<sup>(7)</sup>; che a seguito della dissoluzione della Repubblica federativa ceca e slovacca il 1° gennaio 1993, la Comunità ha concluso, il 20 dicembre 1993, con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca protocolli aggiuntivi all'accordo suddetto che prevedono in particolare la ripartizione tra i due nuovi Stati delle concessioni comunitarie stabilite nell'ambito dell'accordo interinale;

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.

(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(6) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

(7) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

considerando che i protocolli aggiuntivi prevedono l'apertura di contingenti separati per la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca a decorrere dal 1° gennaio 1994; che è pertanto necessario stabilire talune modalità d'applicazione in materia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca; che alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno adattare certe modalità d'applicazione del regolamento di cui sopra; che a garanzia della serietà degli operatori, è opportuno limitare tale qualifica ai soli operatori in grado di giustificare un'attività minima dal 1° gennaio 1992; che è opportuno prolungare il termine per la comunicazione delle domande da parte degli Stati membri, fissare nuovamente l'importo della cauzione da costituire in occasione della presentazione di una domanda di titolo d'importazione nonché prolungare il periodo di validità dei titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2699/93 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. »

(8) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.